

Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2023, n. 16-6746

**Parere ex articolo 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 21,2 MW e delle opere di connessione alla rete elettrica presentato da Ellomay Solar Italy Thirteen s.r.l. nel Comune di Alessandria (AL). [ID:9332].**

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

il D.Lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

gli articoli 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di V.I.A.;

la legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, al comma 1 dell’articolo 18 prevede che al fine della partecipazione alle procedure di V.I.A. di competenza statale previste dalla normativa vigente, la Regione esprime il proprio parere al Ministero dell’ambiente con deliberazione della Giunta, avvalendosi del proprio organo tecnico così come individuato all’articolo 7, con il supporto dell’ARPA;

la suddetta legge regionale all’articolo 9 individua i soggetti interessati ai progetti sottoposti alla procedura di V.I.A..

Preso atto che:

in data 22 dicembre 2022 la Società proponente, Ellomay Solar Italy Thirteen s.r.l., ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 21,2 MW comprensivo delle opere di connessione alla rete elettrica nel Comune di Alessandria (AL), nell’ambito della quale la Regione è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 24, comma 3, del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità disciplinate dall’art. 18 della L.R. 40/1998;

in data 9 marzo 2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE, ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web e la conseguente decorrenza dei termini (30 giorni) per l’espressione dei rispettivi pareri.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile:

ai fini dell’istruttoria tecnica è stato attivato in modalità asincrona lo specifico Organo tecnico regionale di cui all’art. 7 della L.R. 40/1998, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 152/2006, secondo quanto disposto dall’art. 18 della legge regionale citata;

in particolare, il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, con nota prot. 36265 del 13 marzo 2023, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile - la struttura regionale competente a espletare l’endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni regionali: Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Agricoltura e Cibo, Competitività del sistema regionale, Sanità e Welfare;

nell’ambito dei lavori istruttori dell’Organo tecnico regionale è stata indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, la Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. 40/1998, al fine di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in tale procedura, richiedendo la partecipazione dei soggetti istituzionali interessati di cui all’art. 9 della

citata legge regionale – Provincia di Alessandria, Comune di Alessandria, ASL AL, Arpa Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell’Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell’istruttoria tecnica;

in data 24 marzo 2023 ha avuto luogo in forma telematica la riunione istruttoria dell’Organo tecnico regionale.

Dato atto, inoltre, che con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile, si riporta quanto segue:

il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all’Allegato I bis del medesimo decreto;

il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l’obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più partecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse;

l’intervento consiste nella realizzazione nel Comune di Alessandria - frazione Spinetta Marengo - di un nuovo impianto agrivoltaico di potenza pari a 21,2 MWp costituito da oltre 31.000 moduli bifacciali in silicio monocristallino da 680 Wp ciascuno installati su strutture metalliche ad inseguimento solare (tracker) di tipo monoassiale direttamente infissi nel terreno. L’impianto occuperà una superficie di circa 24 ha in un terreno attualmente ad uso agricolo rientrante nella III classe di capacità d’uso del suolo e dedicato alla coltivazione di cereali. La producibilità annua attesa dall’impianto sarà pari a circa 31 GWh;

il sito d’impianto, adiacente all’autostrada A21, circondando su tre fronti la Cascina “Valmagra”, non intercetta aree e beni vincolati dal D.Lgs. 42/2004 nonché aree protette o siti Rete Natura 2000, e non interferisce con elementi del Piano di Assetto Idrogeologico;

per quanto riguarda la connessione alla rete elettrica, si prevede di realizzare un collegamento interrato a 15 kV (MT) di lunghezza pari a 12,15 km posato interamente lungo la viabilità esistente comunale, provinciale (SP 82) e regionale (SR 10) nel territorio del Comune di Alessandria. Per tale collegamento è previsto l’attraversamento del Rio Lovassina e del Fiume Bormida di Spigno, per cui la Società proponente ipotizza il passaggio in tubazioni staffate sul paramento di monte del ponte oppure in alternativa un attraversamento in sub alveo mediante Perforazione Orizzontale Controllata (TOC). La linea di connessione collegherà l’impianto alla Cabina Primaria “Alessandria Sud” a mezzo di una Cabina di consegna prevista nelle adiacenze;

la suddetta linea, seguendo la SR10 e attraversando il corso del Fiume Bormida, potrebbe interferire con il tracciato previsto per la connessione di un altro impianto fotovoltaico da 11,8 MWp situato nella medesima frazione Spinetta Marengo, recentemente proposto in VIA nazionale dalla Società Enel Green Power Italia srl, per cui il parere della Regione Piemonte è stato espresso con D.G.R. n. 21-6135 del 2 dicembre 2022;

i terreni interessati dal progetto non risultano interferire con “aree inidonee”, di cui alla D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010;

per la mitigazione dell’impatto visivo dell’impianto sono previste opere di mascheramento in corrispondenza delle recinzioni perimetrali, realizzate mediante la messa a dimora di essenze arboree e siepi, privilegiando la piantumazione di essenze autoctone;

per quanto riguarda il progetto agronomico, il Proponente, ipotizzando la valorizzazione di circa 16 ha su una superficie totale d’impianto di 24 ha, scarta l’ipotesi di una continuità di conduzione dell’area a frumento e mais, in quanto incompatibile con il passaggio dei macchinari mietitrebbia, orientandosi su una soluzione di ricorso alla coltivazione di foraggere di specie annuali e poliennali;

infine, non viene fatto accenno alla presenza di un’impresa agricola che si dichiari disponibile a proseguire l’attività nell’ambito del progetto agrivoltaico, atteso che, secondo quanto dichiarato

dal Proponente, il valore della produzione agricola diminuirà dagli attuali 1.330 euro/ha agli attesi 496 euro/ha.

Dato atto, altresì, che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, durante i lavori della Conferenza di Servizi, in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della L.R. 40/1998, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, di seguito elencati:

- nota prot. n. 29802 del 30 marzo 2023 del Comune di Alessandria, trasmessa anche al MASE, in cui si esprime la necessità di richiedere approfondimenti e integrazioni documentali unitamente a specifiche condizioni;
- nota prot. n. 29831 del 29 marzo 2023 di Arpa Piemonte, in cui si rileva come il progetto non sembri determinare significativi impatti sulle componenti ambientali e, laddove presenti, questi risultino reversibili e mitigabili;
- nota prot. n. 15184 del 31 marzo 2023 della Provincia di Alessandria, trasmessa anche al MASE, in cui, rilevando come il Proponente abbia effettuato l'analisi dell'effetto cumulo con altri impianti limitatamente ad un intorno di 1 km dal sito di progetto, esprime parere condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota prot. n. 13744 del 28 marzo 2023 del Settore Tecnico regionale Asti e Alessandria, in cui si rileva come l'impianto agrivoltaico ricada in un'area non interessata da perimetrazioni di dissesto idrogeologico e come per il rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica correlata all'attraversamento del Rio Lovassina – Roggia Ressa da parte del previsto cavidotto si ponga, successivamente all'attuale fase di valutazione ambientale, l'esigenza di acquisire integrazioni documentali;
- nota prot. n. 46089 del 29 marzo 2023 del Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale, in cui si dichiara come, in assenza di interventi in aree sottoposte a tutela paesaggistica, non sussista competenza in merito al rilascio di specifica autorizzazione;
- nota prot. n. 9563 del 31 marzo 2023 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in cui si esprime un parere condizionato al coinvolgimento dei Gestori dei Comprensori irrigui ai fini di non compromettere le metodologie irrigue in uso, di garantire sempre la perfetta funzionalità irrigua dell'area e di svolgere agevolmente e in sicurezza l'attività manutentiva e ispettiva che si rende necessaria per la gestione delle infrastrutture irrigue, nonché al monitoraggio teso a verificare il mantenimento della produttività e della vocazionalità agricola dei terreni;
- nota prot. n. 32156 del 28 marzo 2023 dell'ASL di Alessandria, in cui si esprime parere favorevole con prescrizioni inerenti alla gestione del cantiere.

Dato atto, infine, che:

in base agli approfondimenti svolti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate nei pareri e nei contributi pervenuti, considerata altresì la documentazione di progetto, emergono puntuali considerazioni e specifiche condizioni ambientali e raccomandazioni suggerite, come da documentazione agli atti;

in conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, risulta che possano sussistere i presupposti per esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, parere positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 21,2 MWp da localizzarsi nel Comune di Alessandria (AL), località Spinetta Marengo, subordinatamente al rispetto di condizioni e raccomandazioni.

Visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 18 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 in materia di aree inidonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di prendere atto delle risultanze istruttorie, di cui in premessa e conseguentemente di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, parere favorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sul progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 21,2 MWp presentato da Ellomay Solar Italy Thirteen s.r.l. nel Comune di Alessandria (AL), nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni e raccomandazioni dettagliatamente illustrate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, inerenti agli argomenti di seguito elencati:

- aspetti progettuali;
- vegetazione e mitigazione impatto visivo;
- aspetti agricoli e irrigui;
- cantierizzazione;
- piano di monitoraggio ambientale;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico sostenibile, l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

**Decreto legislativo n.152/2006. Legge regionale n.40/1998, articolo 18. Parere regionale sul procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto di un impianto solare agrivoltaico denominato "Spinetta Marengo Solar 1" di potenza massima complessiva di MW 21,245 e delle relative opere di connessione alla RTN, presentato da Ellomay Solar Italy Thirteen Srl nel Comune di Alessandria. Elenco delle condizioni ambientali ritenute necessarie per garantire la sostenibilità ambientale dell'opera.**

## **Indice generale**

1. DESCRIZIONE GENERALE.....	2
Aspetti progettuali.....	2
Acque superficiali e sotterranee.....	3
Suolo.....	3
Rumore.....	4
Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi.....	4
Aspetti agricoli e irrigui.....	7
Campi elettromagnetici.....	7
Paesaggio.....	7
Viabilità.....	8
Piano di monitoraggio ambientale (PMA).....	8
2. CONDIZIONI AMBIENTALI.....	10
2. RACCOMANDAZIONI.....	14

## 1. DESCRIZIONE GENERALE

Il progetto persegue la finalità dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, agevolandone il trend di crescita così come indicato dalla nuova pianificazione energetica, in linea con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Gli impatti ambientali principali di un impianto fotovoltaico a terra sono prevalentemente a carico del suolo, della biodiversità e del paesaggio.

Ciò premesso, si riportano di seguito le considerazioni sulle diverse componenti.

### Aspetti progettuali

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico ubicato in Comune di Alessandria a nord est della frazione di Spinetta Marengo, presso un'area attualmente agricola di superficie pari a circa 23,8 ettari limitrofa all'edificio di Cascina Valmagra. Il terreno rientra nella classe III di capacità d'uso del suolo e non sono stati segnalati, da parte delle strutture regionali e degli enti competenti, elementi di inidoneità del sito ai sensi della DGR 3-1183 del 2010 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra".

Come segnalato a titolo collaborativo dal Comune di Alessandria, il progetto prevede l'installazione della Cabina di consegna all'interno dell'area "Ex Bolognini" in un punto che, ai sensi del P.E.C. vigente, costituisce area adibita a verde pubblico. L'intervento è comunque realizzabile ai sensi dell'articolo 70 delle norme di attuazione del P.R.G.C. L'autorizzazione all'installazione potrà essere richiesta nell'ambito della successiva procedura di autorizzazione unica, previa acquisizione della relativa proprietà mediante esproprio o accordo bonario. Inoltre il progetto prevede che il tracciato della linea di connessione alla Cabina primaria interessi aree che il vigente P.E.C. qualifica come aree per la viabilità pubblica, le cui opere di urbanizzazione sono già realizzate e collaudate, mentre la relativa proprietà non è stata ancora trasferita al Comune. Si rimanda alla successiva procedura di autorizzazione unica la valutazione di tale aspetto da parte del competente Ufficio comunale.

L'analisi dell'effetto cumulativo ha preso in considerazione un intorno di solo 1 km dal sito di progetto e ha riguardato aspetti generali desumibili dagli strumenti di pianificazione territoriale, senza effettuare alcun approfondimento sulla contestuale presenza di ulteriori impianti fotovoltaici presenti in un ambito territoriale più vasto. Tuttavia altri elaborati progettuali evidenziano la presenza di ben 11 ulteriori impianti fotovoltaici, oltre ai 2 presenti nella fascia di 1 km, in un'areale relativamente ristretto a livello territoriale, e ciò fa nascere delle motivate perplessità sui potenziali effetti di incremento del processo di saturazione del territorio, che già in questo contesto si presenta fortemente parcellizzato e frammentato interrompendo l'originaria identità del paesaggio agricolo.

Il Proponente ha comunicato di aver effettuato una verifica della compatibilità dell'impianto con le "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica e qualificato tale impianto come "Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e non al di sotto di essi (tipologia 2, agrivoltaico "standard"). Si segnala a titolo collaborativo che in fase autorizzativa il Proponente dovrà presentare un contratto, anche di carattere preliminare, con il nuovo conduttore/gestore dell'area agricola facente parte del sistema agrivoltaico.

Si segnala che la stima degli oneri derivanti dalla dismissione parre non comprendere i costi derivanti dallo smaltimento finale di alcuni materiali. Si raccomanda di verificare ed eventualmente rivalutare e aggiornare tale stima, inserendo tutti i costi pertinenti nonché gli oneri derivanti dalle spese tecniche. Si raccomanda, inoltre, di produrre un cronoprogramma delle opere di dismissione dell'impianto.

### Acque superficiali e sotterranee

L'impianto agrivoltaico denominato "Spinetta Marengo Solar 1" ricade in aree non interessate da perimetrazioni di dissesto idrogeologico del reticolo idraulico.

In relazione alla linea elettrica interrata di connessione alla Cabina primaria "Alessandria Sud" si precisa che il tracciato ricade nelle zone soggette a pericolosità geologica (Fascia Fluviale "A" del Torrente Bormida). Pertanto, per le opere d'interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, vigono i disposti della D.G.R. 09/12/2015, n. 18-2555 che prevedono la dichiarazione/attestazione formale di non altrimenti localizzabilità dell'opera da parte dell'Amministrazione comunale competente.

Il tracciato della linea elettrica genera interferenze dirette nei confronti del Rio Lovassina, mentre l'attraversamento del Torrente Bormida non prevede interferenze dirette, a meno che in luogo dell'attraversamento con staffaggio all'esistente ponte stradale sia successivamente previsto l'attraversamento in subalveo utilizzando la Perforazione Orizzontale Controllata (TOC). Si richiede che siano adottate tutte le precauzioni e le eventuali misure di mitigazione, al fine di escludere impatti a carico delle acque del Rio Lovassina o del Torrente Bormida. Si rileva che l'interferenza con il Rio Lovassina non sembra essere stata presa in esame nella documentazione di progetto, se non limitatamente agli aspetti paesaggistici legati alle fasce di rispetto fluviale: mancano indicazioni circa l'area di attraversamento e le relative modalità.

Il tracciato del cavidotto di connessione dell'impianto con la Cabina primaria risulta, comunque, generare due servitù nei confronti, rispettivamente, dell'acqua pubblica Rio Lovassina (poi Roggia Ressia) e del Torrente Bormida. Si rammenta che, ai fini della successiva fase autorizzativa, il Proponente dovrà acquisire l'autorizzazione agli attraversamenti in linea idraulica del Torrente Bormida (autorità competente: AIPO) e del Rio Lovassina (autorità competente: Regione Piemonte) e le relative concessioni per le interferenze con il sedime demaniale. A titolo collaborativo, nella successiva sezione dedicata si fornisce un dettaglio delle integrazioni progettuali che saranno richieste per l'autorizzazione all'attraversamento in linea idraulica del Rio Lovassina.

Si osserva, inoltre, che nel documento "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici" è fatto specifico riferimento all'opportunità di valutare sistemi di raccolta e accumulo dell'acqua piovana. Questo può comportare per l'azienda agricola sia una riduzione dei costi di gestione per l'irrigazione, sia un elemento di maggior sicurezza circa l'approvvigionamento idrico nei periodi di prolungata siccità.

Le attività di pulizia dei pannelli fotovoltaici dovranno essere effettuate mediante esclusivo utilizzo di acqua priva di detersivi.

La nuova topografia che si verrà a creare a seguito della realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non dovrà modificare in senso peggiorativo il reticolo di deflusso delle acque superficiali di ruscellamento. Pertanto, dovrà essere attentamente ripristinata la circolazione idrica superficiale lungo le linee di scorrimento naturali per escludere fenomeni di erosione superficiale e incanalata.

### Suolo

La gestione delle terre prevede 7.705 mc di materiale relativo alla realizzazione della linea elettrica conferito a discarica, mentre i restanti 16.185 mc saranno riutilizzati all'interno delle aree di cantiere. Per la caratterizzazione preliminare è stato prelevato un campione composito del terreno, secondo la norma UNI 10802. Tale campione è stato sottoposto ad analisi chimiche, da parte di laboratorio accreditato, nel rispetto del D.P.R. 120/2017. Visto l'utilizzo agricolo del sito e l'assenza nell'area di eventi potenzialmente contaminanti, sul campione sono stati ricercati gli elementi del set analitico minimale. Dalle analisi eseguite non sono emersi superamenti della colonna A Tab.1 Allegato 5 Parte IV D.Lgs. 152/06 e pertanto gli stessi risultano compatibili con la tipologia di riutilizzo prevista.

Gli elaborati progettuali contengono il “Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo” che illustra le caratteristiche geologiche dell’area di scavo e definisce le modalità di gestione delle terre e le modalità di caratterizzazione in corso d’opera (numero e densità campioni, parametri da ricercare, ecc...).

Si richiede che gli esiti delle attività previste nel “Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo” vengano trasmessi con il Piano di Utilizzo all’Autorità competente e ad ARPA prima dell’avvio dei lavori ai sensi dell’art 9 del D.Lgs 120/2017.

### Rumore

Secondo il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Alessandria, l’area su cui insiste l’impianto fotovoltaico ricade all’interno della classe III.

Rispetto alla fase di cantiere lo studio previsionale di impatto acustico indica quale criticità la palificazione (infissione dei pali di sostegno moduli nel terreno). Durante questa attività non saranno rispettati i valori di legge, non essendo soddisfatto il requisito circa il livello differenziale ammissibile. In questo caso è prevista la richiesta di autorizzazione in deroga.

La linea elettrica di collegamento tra impianto agrivoltaico e Cabina di consegna percorre la viabilità esistente per un tracciato pari a circa 12 km in cui la classe di zonizzazione acustica varia tra la Classe III, II/III e III/IV in funzione delle caratteristiche del territorio attraversato.

Anche in questo caso le attività di scavo e di posa cavi non rispettano i limiti di immissione nei confronti dei ricettori prossimi ed è quindi necessaria una deroga che autorizzi il limite di 70.0 dB in facciata rispetto ai ricettori più esposti. Lo studio inoltre consiglia una riduzione dell’orario degli scavi (orario consigliato 09.00-12.00 16.00-18.00).

### Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

L’area interessata dall’impianto agrivoltaico e dalla linea elettrica di collegamento è caratterizzata da un intenso sfruttamento agricolo che ha impoverito la vegetazione sul piano floristico. Si tratta di formazioni residuali a carattere marginale che presentano diffusa presenza di specie esotiche (es. *Robinia pseudoacacia*) ed in generale specie di scarso interesse conservazionistico.

Unico elemento di pregio la presenza, in prossimità dell’abitato di Alessandria e lungo il tracciato della linea elettrica interrata, è rappresentato dalla presenza di tre esemplari di platano nei pressi del ponte di Marengo (Comune di Alessandria): nello specifico si tratta di tre esemplari di platano tutti riconosciuti come “*Alberi di notevole interesse pubblico*” (art. 136, c. 1, lett. a, del D.Lgs. 42/2004 – Numero di riferimento regionale A003, Codice di riferimento ministeriale 10003 del PPR).

Sul fronte della Cascina Valmagra ove è prevista la sola piantumazione del filare di gelso (tipologia di mitigazione n.1), considerando che trattasi del fronte visivamente più esposto e che il solo inserimento del filare di gelsi non pare garantire un sufficiente mascheramento visivo, dovrà essere predisposta anche la realizzazione di un filare di siepe plurispecifica sempreverde a stretto sesto d’impianto, che dovrà essere collocata appena all’esterno della recinzione perimetrale e senza interruzioni spaziali. Il filare dovrà essere costituito da almeno 2-3 tipologie di essenze sempreverdi, alternate tra loro, la cui altezza massima da raggiungere non dovrà essere inferiore a 3,00 m.

Lungo tutto il perimetro dei due lotti d’impianto dovrà essere realizzato un filare di siepe di caratteristiche analoghe a quelle sopra descritte.

Le tavole di progetto relative alle opere di mitigazione dovranno essere aggiornate con l’inserimento della siepe perimetrale e dovranno essere inviate ed approvate dagli enti competenti, in tempo utile prima della realizzazione dei lavori.



Rispetto al tipo di specie vegetali impiegate per le opere a verde non è chiaro se sia previsto in generale l'utilizzo di esemplari "a pronto effetto" (forniti in opera già sviluppati) o se questo valga solo per gli esemplari arborei (*Morus nigra*) disposti a filare lungo la strada di accesso a Cascina Valmagra. Si ricorda che, pur a effetto di mitigazione paesaggistica maggiore, si tratta di esemplari che possono presentare maggior difficoltà di attecchimento e quindi devono essere particolarmente controllati e curati durante i primi anni di impianto. In caso di messa a dimora di esemplari non a pronto effetto o di esemplari arbustivi di taglia ridotta, al fine di consentire una maggior facilità di attecchimento, è necessario utilizzare dischi/quadrotti pacciamanti in materiale biodegradabile a contrasto della vegetazione erbacea e di shelter a protezione dei giovani esemplari da possibili danneggiamenti esercitati dalla fauna locale (es. minilepri) o da danni meccanici accidentali durante le operazioni di sfalcio.

Rispetto all'abaco delle specie da mettere a dimora si consiglia di sostituire *Euonymus europaeus* e *Sambucus nigra*, di più facile insediamento in ambienti più freschi, con specie più rustiche (es. *Ligustrum vulgare*, *Corylus avellana*, ecc...).

Riguardo all'impiego del gelso nero (cfr. Relazione sulle mitigazioni ambientali), specie di origine asiatica ma non invasiva e tipica del paesaggio di queste aree, si ricorda che nell'area alessandrina è diffusa anche la presenza di gelso bianco. La scelta della specie dovrà essere coerente a quella presente nell'area di impianto.

Si concorda con le considerazioni rispetto all'impiego di *Ulmus minor*, visti i noti problemi legati all'incidenza della grafiosi, tracheomicosi che ne ostacola la crescita ed inficerebbe la buona riuscita dell'intervento. Rispetto all'impiego di varietà resistenti a tale patologia, non autoctone e, a differenza del gelso, senza particolari legami con il territorio alessandrino, si suggerisce di sostituire la specie con altre specie arboree (es. *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, ecc...)

Le altezze iniziali di messa a dimora delle essenze arboree non potranno essere inferiori a 2,5 m, mentre quelle delle specie arbustive non potranno essere inferiori a 1,5 m.

I lavori di installazione dei pannelli e delle opere inerenti all'impianto fotovoltaico dovranno essere contemporanei alla realizzazione delle opere di mitigazione perimetrale (siepe perimetrale e barriera verde) salvo comprovate esigenze in ordine alle stagioni agronomiche.

Il Proponente dovrà provvedere alla sostituzione delle piantine (arboree, arbustive, siepe e gelsi) in caso di mancato attecchimento e dovrà provvedere alla loro cura, almeno per i primi cinque anni dalla messa a dimora, al fine di garantire la sopravvivenza di tutte le essenze vegetali. Per tutta la durata dell'impianto fotovoltaico il Proponente dovrà provvedere all'integrazione degli eventuali vuoti nella vegetazione mitigativa (siepe, barriera verde e gelsi) al fine di evitare interruzioni. In fase di manutenzione delle opere a verde dovranno essere previste irrigazioni di soccorso, sfalci, sostituzione delle fallanze, ecc. In caso di alte percentuali di mortalità a carico di singole specie andrà valutata l'eventuale sostituzione con specie più idonee. Le essenze arboree ed arbustive che andranno a costituire la barriera perimetrale non potranno essere scapitozzate. I gelsi potranno essere potati secondo le consuete esigenze agronomiche stagionali e gestionali per garantirne il buono stato di conservazione nel tempo.

Al fine di monitorare l'efficacia della fascia mitigativa, si prevede quanto segue:

- dovrà essere comunicato agli enti competenti l'inizio delle operazioni di messa a dimora delle essenze, che dovrà avvenire nel primo periodo utile stagionale (primavera o autunno);
- dovrà essere inviata agli enti competenti l'opportuna documentazione fotografica, da più punti di osservazione, al termine del primo, del secondo e del quinto anno, e poi con cadenza quinquennale fino alla dismissione dell'impianto fotovoltaico. Tale documentazione fotografica dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di quanto eseguito, nella quale dovranno essere spiegate le modalità gestionali attuate della fascia mitigativa ed il periodo nel quale si prevedono gli interventi di manutenzione. Dovranno essere segnalate in dettaglio, nella stessa relazione, le eventuali sostituzioni

delle specie vegetali e dovranno essere indicati i punti delle sostituzioni, anche con documentazione fotografica comprovante l'ante ed il post intervento.

- con cadenza annuale dovrà essere inviato un resoconto completo degli interventi di manutenzione delle opere a verde eseguiti durante l'anno (es. sfalci, irrigazioni, ecc....)
- con cadenza annuale essere inviato un resoconto dello svolgimento dell'attività agricola prospettata in progetto.

La recinzione dell'impianto dovrà essere realizzata con pali infissi nel terreno senza strutture continue di collegamento quali cordoli in cemento armato, per non ostacolare il deflusso superficiale delle acque meteoriche in eccesso e dovrà essere sollevata da terra di almeno 20 cm, su tutto il perimetro, per consentire il passaggio della piccola fauna vertebrata.

Rispetto alla presenza di specie esotiche nei pressi di Cascina Valmagra, è necessario predisporre un monitoraggio e intervenire, in caso di necessità, con gli opportuni interventi di contenimento.

A tal fine si segnalano ulteriori azioni che consistono nella previsione di idonee modalità di gestione per il rischio rappresentato dalla presenza e dallo sviluppo di specie esotiche. Al riguardo si potrà far riferimento alla seguente pagina web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>.

Nell'ambito della realizzazione delle misure di mitigazione, ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702, si raccomanda di non utilizzare specie maggiormente sensibili a *Popillia japonica* quali:

- Actinidia spp. (kiwi);
- Corylus avellana (nocciolo);
- Hibiscus spp (ibisco);
- Malus spp. (melo);
- Parthenocissus quinquefolia (vite vergine);
- Phytolacca americana;
- Prunus avium (ciliegio);
- Prunus persica (pesco);
- Prunus spp (prunus ornamentali in genere);
- Rosa spp. (rosa);
- Rubus spp. (rovo spontaneo e lampone);
- Tilia spp (tiglio);
- Vaccinium spp (mirtillo);
- Vitis spp (vite in genere);
- Wisteria spp. (glicine);

e di non utilizzare specie maggiormente sensibili a *Anoplophora glabripennis* quali:

- Acer spp. (acero);
- Acer pseudoplatanus (acero montano);
- Acer platanoides (acero riccio);
- Acer negundo (acero americano);
- Acer saccharinum (acero argenteo);
- Acer palmatum (acero palmato giapponese);
- Aesculus spp. (ippocastano);
- Betula spp. (betulla);
- Salix spp. (salice);

- Ulmus spp. (olmo);
- Populus spp. (pioppo).

### Aspetti agricoli e irrigui

Considerando che, ai fini di un'ottimale progettazione e gestione dell'attività agricola, risulta di primaria importanza coinvolgere anche i soggetti gestori dei Comprensori irrigui, si chiede che in tutte le fasi sia coinvolto il consorzio irriguo Destra Bormida, gestore dell'omonimo Comprensorio irriguo in cui è inserita l'area di progetto, al fine di:

- non compromettere le metodologie irrigue in uso;
- mantenere e garantire sempre la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua;
- mantenere e garantire sempre la possibilità di svolgere agevolmente e in sicurezza tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione delle infrastrutture irrigue.

Per quanto attiene alla realizzazione della linea elettrica interrata, al fine di minimizzare le interferenze con i fondi, si raccomanda che gli interventi in area agricola siano eseguiti con tempistiche che non disturbino l'attività stessa e che sia sempre garantito, sia nella fase di cantiere, sia nella successiva fase di esercizio, l'accesso ai terreni per un corretto svolgimento delle operazioni colturali, richiamando l'importanza sul fatto che il Proponente prenda contatto con i proprietari ed i gestori dei fondi, sia per concordare le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino, sia per comunicare tempestivamente eventuali limitazioni all'attività agricola.

In relazione alla crisi legata alla Peste Suina Africana, si rileva al momento l'inserimento del Comune di Alessandria all'interno della Zona di Restrizione I (definita come Zona di Sorveglianza Attiva A2 ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 marzo 2022, n.15).

Si evidenzia la necessità di porre in essere gli apprestamenti previsti in ambito sanitario, eventualmente da concordarsi e raccordarsi nei tempi e nei modi con la ASL competente per territorio, con azioni e comportamenti che dovranno in ogni caso essere conformi alle ordinanze in vigore.

A tal proposito si segnala che nel proseguimento dell'attività si potrà far riferimento al sito del Ministero della Salute dedicato all'infezione di seguito indicato:

<https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208&tab=3>

e ai siti regionali:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/contenimento-della-peste-suina-africana>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/peste-suina-africana-attivita-consentite-nella-zona-infetta-nellarea-confinante>

### Campi elettromagnetici

Il Proponente ha effettuato correttamente una valutazione delle emissioni di campo magnetico delle varie sorgenti, ricavando che le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) sono tutte ridotte, e contenute entro l'area di impianto per tutti gli elementi dello stesso.

Per quanto riguarda la linea in cavo interrato a MT (di lunghezza complessiva circa 12 km), trattandosi di un cavo cordato ad elica posato ad una profondità di 70cm, la fascia di rispetto risulta completamente confinata al di sotto del suolo.

Per tale motivo, e per via del tracciato previsto sotto strade asfaltate, non è prevedibile esposizione significativa al campo magnetico in nessun recettore (neppure nelle abitazioni di via San Giuliano Nuovo in località Castelceriolo, che risultano i recettori più vicini alla linea).

Si può pertanto concludere che le opere in progetto rispettano quanto previsto dalle norme vigenti in merito all'esposizione della popolazione al campo elettrico e magnetico a 50Hz.

### Paesaggio

L'area interessata dalla posa dell'impianto agrivoltaico non risulta essere soggetta a vincoli di tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Qualora si evidenziasse la presenza di aree tutelate (come ad es. usi civici), non esplicitamente indicate sulla documentazione trasmessa dal Proponente, dovrà essere acquisita la preventiva Autorizzazione paesaggistica dall'Ente competente.

Invece, per quanto riguarda il tracciato del cavidotto interrato, risultano presenti i vincoli paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 142 lett c) - fascia di rispetto del Fiume Bormida e dell'art. 136 di cui al D.M. 15/04/1955: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tre platani sorgenti ai lati del ponte di Marengo" del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonché un ulteriore vincolo paesaggistico imposto con D.G.R. n. 37-8157 del 30/12/2002: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Platano di Napoleone". Per tali vincoli paesaggistici vigono le prescrizioni dell'art. 14 delle NdA del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233- 35836 del 3 ottobre 2017 e le prescrizioni d'uso specifiche dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, riportate nelle schede A(003) e C(001) del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte del Ppr.

Si rammenta inoltre che, le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Ppr, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Infine si rende necessaria una integrazione progettuale che fornisca la rappresentazione planimetrica del limite relativo al vincolo di tutela presente per la Cascina Valmagra e relative pertinenze, dimostrando l'assenza di interferenze da parte dell'impianto fotovoltaico e rappresentando le opere accessorie dell'impianto (es. siepi, alberature, recinzioni, ecc...).

### Viabilità

Occorre integrare il progetto con una relazione sulla viabilità di cantiere che dettagli il flusso di traffico indotto (suddiviso nelle varie fasi temporali del cantiere, sia per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto agrivoltaico, sia per quanto riguarda la linea elettrica di collegamento alla Cabina di consegna) e i percorsi degli automezzi, anche tramite una specifica planimetria che descriva le eventuali nuove tratte stradali, se necessarie ai fini del cantiere. Occorre che sia specificato se si tratta di percorsi che interessano strade ad uso pubblico, oppure private ad uso pubblico, con relative caratteristiche progettuali e rappresentazione planimetrica.

In fase di redazione del progetto esecutivo gli impatti sulla viabilità dovranno essere dettagliati negli elaborati grafici e nella Relazione Tecnica, anche per quanto riguarda le modifiche viabili temporanee, sia nella fase di cantiere sia nella fase di esercizio.

Ai fini della successiva fase autorizzativa sarà necessario coinvolgere e acquisire il parere della Società che gestisce il tratto autostradale adiacente all'impianto, per verificare il rispetto da parte dell'impianto e delle opere annesse (es. recinzioni) della distanza prevista dalla fascia stradale e per verificare l'assenza di eventuali fenomeni di abbagliamento nei confronti degli utenti dell'autostrada.

Si raccomanda, ai fini della successiva fase autorizzativa e in relazione alle interferenze con la rete viabile provinciale, di:

- a. realizzare il tratto di linea elettrica interrata in prossimità della S.P. n. 82 in corrispondenza del percorso ciclopedonale adiacente;

- b. verificare attentamente le interferenze con i sottoservizi e con le linee interrato di collegamento di altri impianti fotovoltaici già presenti (o in fase autorizzativa) e di adeguare di conseguenza il tracciato del cavidotto durante la progettazione esecutiva;
- c. osservare le prescrizioni previste dal Regolamento Provinciale in materia di Autorizzazioni/Concessioni.

*Piano di monitoraggio ambientale (PMA)*

Il Piano di monitoraggio delle specie esotiche invasive dovrà essere progettato secondo le indicazioni contenute nel “Protocollo di monitoraggio delle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell’ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)” predisposto da Arpa Piemonte, disponibile al seguente link:

[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft\\_word\\_-\\_u.rp\\_.t185\\_rev01.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_.t185_rev01.pdf)

## 2. CONDIZIONI AMBIENTALI

Si formulano le seguenti proposte di condizioni ambientali funzionali al controllo e gestione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto solare agrivoltaico denominato "Spinetta Marengo Solar 1" di potenza massima complessiva di 21,245 MW e delle relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Alessandria.

1. Il Proponente dovrà opportunamente coinvolgere il Consorzio irriguo *Destra Bormida*, gestore dell'omonimo Comprensorio irriguo in cui è inserita l'area di progetto, al fine di:
  - non compromettere le metodologie irrigue in uso;
  - mantenere e garantire sempre la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua;
  - mantenere e garantire sempre la possibilità di svolgere agevolmente e in sicurezza tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione delle infrastrutture irrigue.

Fase di verifica: progettazione definitiva correlata alla fase autorizzativa; soggetto competente: Regione Piemonte: Direzione Agricoltura e Cibo;

2. In merito alla realizzazione delle opere a verde di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto, si prescrive quanto segue:
  - Sul fronte della Cascina Valmagra ove è prevista la sola piantumazione del filare di gelso (tipologia di mitigazione n.1), considerando che trattasi del fronte visivamente più esposto e che il solo inserimento del filare di gelsi non pare garantire un sufficiente mascheramento visivo, dovrà essere predisposta anche la realizzazione di un filare di siepe.
  - Lungo tutto il perimetro dei due lotti d'impianto dovrà essere previsto un filare di siepe.
  - Il filare di siepe citato nei due punti precedenti dovrà essere del tipo plurispecifico sempreverde a stretto sesto d'impianto, e dovrà essere collocato appena all'esterno della recinzione perimetrale e senza interruzioni spaziali. Il filare dovrà essere costituito da almeno 2-3 tipologie di essenze sempreverdi, alternate tra loro, la cui altezza massima da raggiungere non dovrà essere inferiore a 3,00 m. Le tavole di progetto relative alle opere di mitigazione dovranno essere aggiornate con l'inserimento della siepe perimetrale e dovranno essere inviate ed approvate dagli enti competenti in tempo utile prima della realizzazione dei lavori.
  - Al fine di garantire l'attecchimento degli esemplari vegetali il Proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde almeno quinquennale, e garantire la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura vegetale, la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive, periodici sfalci della vegetazione infestante ed eventuali irrigazioni di soccorso. In caso di elevate percentuali di mortalità a carico di singole specie andrà valutata la sostituzione con specie più idonee. Per tutta la durata dell'impianto fotovoltaico il Proponente dovrà provvedere all'integrazione degli eventuali vuoti nella vegetazione mitigativa (siepe, barriera verde e gelsi) al fine di evitare interruzioni.
  - Le essenze arboree ed arbustive che andranno a costituire la barriera perimetrale non dovranno essere scapitozzate. I gelsi dovranno essere potati secondo le con-

suete esigenze agronomiche stagionali e gestionali per garantirne il buono stato di conservazione nel tempo.

- I lavori di installazione dei pannelli e delle opere inerenti all'impianto fotovoltaico dovranno essere contemporanei alla realizzazione delle opere di mitigazione perimetrale (siepe perimetrale e barriera verde) salvo comprovate esigenze in ordine alle stagioni agronomiche.
- La recinzione dell'impianto dovrà essere realizzata con pali infissi nel terreno senza strutture continue di collegamento quali cordoli in cemento armato, per non ostacolare il deflusso superficiale delle acque meteoriche in eccesso e dovrà essere sollevata da terra di almeno 20 cm, su tutto il perimetro, per consentire il passaggio della piccola fauna vertebrata.
- Al fine di monitorare l'efficacia della fascia mitigativa:
  - i. dovrà essere comunicato agli enti competenti l'inizio delle operazioni di messa a dimora delle essenze, che dovrà avvenire nel primo periodo utile stagionale (primavera o autunno);
  - ii. dovrà essere inviata agli enti competenti l'opportuna documentazione fotografica, da più punti di osservazione, al termine del primo, del secondo e del quinto anno, e poi con cadenza quinquennale fino alla dismissione dell'impianto fotovoltaico. Tale documentazione fotografica dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di quanto eseguito, nella quale dovranno essere spiegate le modalità gestionali attuate della fascia mitigativa ed il periodo nel quale si prevedono gli interventi di manutenzione. Dovranno essere segnalate in dettaglio, nella stessa relazione, le eventuali sostituzioni delle specie vegetali e dovranno essere indicati i punti delle sostituzioni, anche con documentazione fotografica comprovante l'ante ed il post intervento;
  - iii. con cadenza annuale dovrà essere inviato un resoconto completo degli interventi di manutenzione delle opere a verde eseguiti durante l'anno (es. sfalci, irrigazioni, ecc....);

Fase di verifica: progettazione definitiva correlata alla fase autorizzativa, cantiere, post peram; soggetto competente: Provincia di Alessandria;

3. Considerato che uno degli elementi qualificanti della proposta progettuale è la realizzazione di un impianto agrivoltaico, al fine di verificare l'effettivo utilizzo del suolo per la contestuale produzione energetica ed agricola si richiede al Proponente di inviare con cadenza annuale un resoconto dello svolgimento dell'attività agricola prospettata.

Fase di verifica: esercizio; soggetto competente: Regione Piemonte–Direzione Agricoltura e cibo;

4. Il Proponente dovrà integrare gli elaborati di progetto con una relazione sulla viabilità di cantiere che dettagli il flusso di traffico indotto (suddiviso nelle varie fasi temporali del cantiere, sia per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, sia per quanto riguarda la linea elettrica di collegamento alla Cabina di consegna), e i percorsi degli automezzi, anche tramite una specifica planimetria che descriva le eventuali nuove tratte stradali, se necessarie ai fini del cantiere. Occorre che sia specificato se si tratta di percorsi



che interessano strade ad uso pubblico, oppure private ad uso pubblico, con relative caratteristiche progettuali e rappresentazione planimetrica.

Il Proponente dovrà, inoltre, acquisire il parere della Società che gestisce il tratto autostradale adiacente l'impianto, per verificare il rispetto da parte dell'impianto e delle opere annessi (es. recinzioni) della distanza prevista dalla fascia stradale e per verificare l'assenza di eventuali fenomeni di abbagliamento nei confronti degli utenti dell'autostrada.

In fase di redazione del progetto esecutivo gli impatti sulla viabilità dovranno essere dettagliati negli elaborati grafici e nella Relazione Tecnica, anche per quanto riguarda le modifiche viabili temporanee, sia nella fase di cantiere, sia nella fase di esercizio, inviando tutta la documentazione relativa a tale verifica alla Città di Alessandria – Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. e Unità Operativa Tecnica Traffico.

Fase di verifica: progettazione definitiva correlata alla fase autorizzativa, progettazione esecutiva, post operam, soggetto competente: Comune di Alessandria;

5. La Società Proponente dovrà produrre un'integrazione progettuale che fornisca la rappresentazione planimetrica del limite relativo al vincolo di tutela presente per la Cascina Valmagra e relativa pertinenza, dimostrando l'assenza di interferenze da parte dell'impianto fotovoltaico e rappresentando le opere accessorie dell'impianto (es. siepi, alberature, recinzioni, ecc...).

Fase di verifica: progettazione definitiva correlata alla fase autorizzativa, soggetto competente: Comune di Alessandria;

6. Il Proponente dovrà valutare l'opportunità di realizzare un sistema di raccolta dell'acqua piovana.

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: ARPA Piemonte

7. Si richiede che gli esiti delle attività previste nel "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo" vengano trasmessi con il Piano di Utilizzo all'Autorità competente e ad ARPA, prima dell'avvio dei lavori ai sensi dell'art 9 del D.Lgs 120/2017.

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: ARPA Piemonte

8. Il Proponente dovrà predisporre il monitoraggio delle specie esotiche vegetali. Il Piano di monitoraggio dovrà essere progettato secondo le indicazioni contenute nel "Protocollo di monitoraggio delle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)" predisposto da Arpa Piemonte, disponibile al seguente link:

[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft\\_word\\_-\\_u.rp\\_.t185\\_rev01.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_.t185_rev01.pdf).

Il Proponente dovrà presentare e condividere con ARPA il PMA.

Fase di verifica: progettazione esecutiva; soggetto competente: ARPA Piemonte;



## 2. RACCOMANDAZIONI

1. Al fine della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702 e in particolare per gli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*, si raccomanda di non utilizzare specie maggiormente sensibili a tali organismi, come specificato con maggior dettaglio nella precedente sezione dedicata.
2. Si raccomanda, in caso di messa a dimora di esemplari non "a pronto effetto" o di esemplari arbustivi di taglia ridotta, al fine di consentire una maggior facilità di attecchimento, l'impiego di dischi/quadrotti pacciamanti per ridurre la concorrenza della vegetazione circostante e l'utilizzo di shelter a protezione dei giovani esemplari da danneggiamenti a carico della fauna locale (es. minilepri) o da eventuali danni meccanici accidentali legati alle operazioni di sfalcio.
3. Rispetto all'abaco delle specie da mettere a dimora si consigliano le seguenti modifiche:
  - a. sostituzione di *Euonymus europaeus* e *Sambucus nigra*, di più facile insediamento in ambienti più freschi, con specie più rustiche (es. *Ligustrum vulgare*, *Corylus avellana*, ecc...);
  - b. scelta della specie di gelso da utilizzare, gelso nero, specie di origine asiatica ma non invasiva e tipica del paesaggio di queste aree, oppure gelso bianco, ugualmente diffuso nella provincia di Alessandria, coerente con la tipologia di specie già presente nel contesto in cui ricade l'impianto;
  - c. impiego di altre specie arboree (es. *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, ecc...) in luogo di *Ulmus minor* (autoctono), a causa della sua sensibilità a patologie fungine (grafiosi dell'olmo) che comporterebbe la necessità di ricorrere a varietà di olmo non autoctone
4. La nuova topografia che si verrà a creare a seguito della realizzazione dell'impianto agrivoltaiico in progetto non dovrà modificare in senso peggiorativo il reticolo di deflusso delle acque superficiali di ruscellamento. Pertanto, si raccomanda di ripristinare attentamente la circolazione idrica superficiale lungo le linee di scorrimento naturali per escludere fenomeni di erosione superficiale e incanalata.
5. Si raccomanda di coinvolgere, nella successiva fase autorizzativa, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), competente in merito all'espressione del parere circa l'attraversamento del Torrente Bormida;
6. In relazione all'interferenza con il Rio Lovassina, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attraversamento in linea idraulica:
  - a. si raccomanda di predisporre la seguente documentazione:
    1. planimetria di progetto di dettaglio dell'area di attraversamento del corso d'acqua da e/o del ponte esistente parte del cavidotto e degli eventuali pozzetti di raccordo (posti preferibilmente oltre 4 m dal ciglio di sponda del rio);
    2. sezione trasversale quotata di progetto dell'attraversamento con rappresentazione convenzionale (spalle alla sorgente);
    3. documentazione fotografica;
    4. qualora non fosse possibile il passaggio sottotraccia dato l'esiguo spessore della copertura stradale o lo staffaggio in sagoma all'impalcato del ponte, l'attraversamento dovrà preferibilmente avvenire in subalveo ma in una posizione fuori sagoma rispetto alla proiezione del ponte esistente, al fine di permetterne eventuali operazioni di manutenzione/ripristino e ad una quota di profondità tale da mantenere almeno il franco di 1 metro dal letto del corso d'acqua;

- b. Per tutto quanto ricadente nella fascia dei 10 m dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine, dovranno essere rispettati i divieti dell'art. 96 lettera f del RD 523/1904 (divieto di costruzione entro i 10 m e per le recinzioni e le piantumazioni divieto entro 4 m dal limite sopra richiamato);
7. Si rammenta che occorrerà presentare, prima dell'inizio dei lavori, l'istanza ordinaria di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità relativa alle attività di cantiere. In merito alla realizzazione del cavidotto di collegamento tra l'impianto e la Cabina di consegna prevista in Via G. De Negri, dovrà essere presentata un'istanza semplificata di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità. Entrambe le istanze dovranno essere redatte nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 24-4049 del 27.6.2012 e dal vigente Regolamento comunale per l'Esercizio delle Attività Rumorose.
  8. Si raccomanda, al fine dell'autorizzazione all'installazione della cabina di consegna in un'area attualmente adibita a verde pubblico, intervento comunque realizzabile ai sensi dell'articolo 70 delle norme del P.R.G.C. vigente, di presentare specifica richiesta nell'ambito della successiva fase autorizzativa, previa acquisizione della proprietà dell'area mediante esproprio o accordo bonario.
  9. Si segnala che la stima degli oneri derivanti dalla dismissione pare non comprendere i costi derivanti dallo smaltimento finale di alcuni materiali. Si raccomanda di verificare ed eventualmente rivalutare e aggiornare tale stima inserendo tutti i costi pertinenti nonché gli oneri derivanti dalle spese tecniche. Si raccomanda di produrre inoltre un cronoprogramma delle opere di dismissione dell'impianto.
  10. Si raccomanda di effettuare le attività di pulizia dei pannelli fotovoltaici mediante esclusivo utilizzo di acqua priva di detersivi.
  11. Sia per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto agrivoltaico, sia per quanto riguarda la realizzazione della linea interrata di collegamento con la Cabina primaria, al fine di minimizzare le interferenze con i fondi, si raccomanda che gli interventi in area agricola siano eseguiti con tempistiche che non disturbino l'attività stessa e che sia sempre garantito, sia nella fase di cantiere, sia nella successiva fase di esercizio, l'accesso ai terreni per un corretto svolgimento delle operazioni colturali, richiamando l'importanza sul fatto che il PropONENTE prenda contatto con i proprietari ed i gestori dei fondi sia per concordare le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino sia per comunicare tempestivamente eventuali limitazioni all'attività agricola.
  12. In relazione alla crisi legata alla Peste Suina Africana, si rileva al momento l'inserimento del Comune di Alessandria all'interno della Zona di Restrizione I (definita come Zona di Sorveglianza Attiva A2 ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 marzo 2022, n.15). Si raccomanda pertanto di rispettare le prescrizioni previste in ambito sanitario, eventualmente da concordarsi e raccordarsi nei tempi e nei modi con la ASL competente per territorio, con azioni e comportamenti che dovranno in ogni caso essere conformi alle ordinanze in vigore.
  13. La fase di cantiere dovrà preferibilmente essere prevista nel periodo stagionale di minor criticità relativamente alla qualità dell'aria, ovvero tra il 15 aprile e il 15 settembre.